

REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORI ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Premesso che

- l'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prevede che, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria ricorrendo a modalità semplificate per la selezione dei fornitori;
- tali modalità variano a seconda che l'importo degli affidamenti, pur inferiore a tali soglie, sia minore o superiore a euro 40.000
- le Linee guida ANAC n. 4, modificate in ultimo con delibera del 10 luglio 2019, prevedono che "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi."
- perché tali principi siano rispettati, le Linee guida raccomandano l'adozione di determinate modalità di selezione distinguendo tra gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000 e quelli di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000 per i contratti di lavori e alle varie soglie di rilevanza comunitaria, individuati dall'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, per i contratti di servizi e forniture;
- il presente Regolamento è redatto nel rispetto di tali raccomandazioni;
- l'adozione del Regolamento costituisce misura volta alla prevenzione della corruzione prevista dal relativo Piano di ICO e misura a contenimento del rischio di reato del modello organizzativo 231 di ICO;
- in ragione di ciò e nonostante il Codice dei contratti pubblici escluda espressamente la sua applicazione ai contratti di appalto e di concessione di servizi che abbiano ad oggetto l'acquisto e la locazione di terreni, fabbricati o altri beni immobili, il presente Regolamento disciplina anche la modalità con cui ICO effettua la scelta di immobili, aree e locali da acquisire in locazione a breve o medio termine per lo svolgimento della propria attività, allo scopo di garantire il rispetto del principio di trasparenza ed economicità anche in tale contesto.
- il presente Regolamento non disciplina gli incarichi professionali a persone fisiche esterne alla società che sono oggetto di specifico regolamento, né gli incarichi legali per i quali è prevista e disciplinata la tenuta di uno apposito elenco.

Tutto ciò premesso si prescrive quanto segue.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento da parte di IC Outsourcing srl (di seguito ICO) di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria.

ARTICOLO 2 – VALORE DELL’AFFIDAMENTO

1. Il valore dell'affidamento corrisponde all'importo pagabile al netto di IVA, per tutti i lavori, servizi e forniture resi dall'affidatario. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato compresi eventuali rinnovi o ripetizioni nel tempo.
2. L'affidamento non può essere frazionato in modo che esso sia disciplinato dal presente Regolamento o rientri nelle soglie in esso stabilite.
3. Per quanto qui non espressamente indicato trova applicazione l'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 3 – PRINCIPI

L'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria è effettuato mediante modalità che garantiscono l'aderenza ai seguenti principi:

- a) economicità: uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) efficacia: congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) tempestività: esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) correttezza: condotta leale e improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) libera concorrenza: effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) non discriminazione e parità di trattamento: valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) trasparenza e pubblicità: conoscibilità delle procedure di gara, nonché uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) principio di proporzionalità: adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) rotazione degli inviti e degli affidamenti: evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) sostenibilità energetica e ambientale nella scelta di prodotti e servizi e nell'esecuzione dei lavori;
- k) prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.

ARTICOLO 4 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Nel rispetto del principio di rotazione l'invito alla procedura di selezione o l'affidamento diretto non possono essere diretti nei confronti del contraente uscente o dell'operatore economico invitato che non sia risultato affidatario nel precedente affidamento, a meno che:
 - a. i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, non abbiano ad oggetto la stessa categoria di opere, di settore merceologico o di servizi;
 - b. l'affidamento attuale avvenga mediante procedure ordinarie;
 - c. l'affidamento attuale avvenga mediante procedure che, grazie alla consultazione del mercato elettronico, non operino alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
 - d. la struttura del mercato sia tale da non presentare alternative, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
 - e. l'affidamento abbia un importo inferiore a euro 3.000.

2. La deroga al principio di rotazione deve essere motivata e della motivazione deve essere tenuta traccia nella documentazione relativa all'affidamento.

ARTICOLO 5 - REQUISITI DEI FORNITORI

1. Il fornitore deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi, come declinati dalle Linee Guida ANAC, di:
 - a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
2. A fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, ICO può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 6 - ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI INFERIORI A EURO 40.000

1. Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie o all'ordine diretto per servizi e forniture per i quali siano attive le convenzioni Consip, l'acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori a euro 40.000 può avvenire mediante affidamento diretto. La selezione del contraente sarà effettuata ricorrendo ad una delle seguenti modalità nel rispetto del principio di rotazione:
 - secondo il criterio del minor prezzo, individuando il fornitore nel mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - mediante la comparazione delle offerte di due operatori individuati nel mercato elettronico della pubblica amministrazione. L'assegnazione del contratto è possibile anche nel caso in cui un solo fornitore presenti la propria offerta;
 - individuando il fornitore che presenti un'offerta più conveniente di quelle presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - ricorrendo alla selezione effettuata nell'ultimo anno con modalità comparative da altre società del sistema camerale;
 - individuando almeno due potenziali fornitori a cui è richiesto di presentare la propria offerta. L'assegnazione del contratto è possibile anche nel caso in cui un solo fornitore presenti la propria offerta.
2. Ai suddetti metodi di selezione è possibile derogare:
 - a) per gli affidamenti di importo inferiore a euro 5.000;
 - b) per servizi forniti da società *in house* appartenenti al sistema camerale;
 - c) qualora si decida di ricorrere a cooperative sociali, iscritte all'apposito albo regionale, che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e 9, comma 1, della legge 381/91. In questo caso, le convenzioni

con tali soggetti sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione che prevedono la comparazione di almeno due offerte;

- d) nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando sia necessario continuare a disporre delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale risolto fino al termine di naturale cessazione dello stesso;
- e) nel caso in cui sia necessario completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo. In questo caso la somma dell'importo del primo e del secondo affidamento non deve superare la soglia di euro 40.000;
- f) per prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria e sempre che tali procedure siano in corso;
- g) in caso di urgenza, per comprovate e inderogabili esigenze determinate da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine per esempio di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, per l'igiene e salute pubblica, per la tutela dei dipendenti e per la protezione del patrimonio storico, artistico, culturale.

3. Nella documentazione relativa all'affidamento si tiene traccia di:

- modalità utilizzata per la selezione del contraente tra quelle indicate al comma 1;
- eventuale deroga alle procedure comparative e relativa motivazione tra quelle indicate al comma 2

4. Nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2 la deroga alle procedure di selezione deve essere autorizzata dal Direttore Generale che, in merito, riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Comitato per il Controllo Analogico.

ARTICOLO 7 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 40.000 E INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

1. Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie o all'ordine diretto per servizi e forniture per i quali siano attive le convenzioni Consip, l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi superiori a euro 40.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 comma 1 lettera c) e 36 comma 2 lettera b) del Codice dei contratti pubblici è effettuato, nel rispetto del principio di rotazione, con le seguenti modalità:
 - a. per i lavori, mediante la comparazione di 3 preventivi. L'assegnazione del contratto è possibile anche nel caso in cui un solo fornitore presenti la propria offerta;
 - b. per i servizi e le forniture
 - mediante l'individuazione del fornitore, secondo il criterio del minor prezzo, nel mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - mediante la comparazione delle offerte di cinque operatori individuati nel mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - mediante la comparazione delle offerte di cinque operatori individuati nell'ambito di un'indagine di mercato svolta con le modalità di cui al successivo articolo 8.

ART. 8 – INDAGINI DI MERCATO

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione e non comporta alcun diritto degli operatori ad essere invitati a tale procedura.
2. L'avviso dell'indagine è pubblicato per almeno 15 giorni sul sito aziendale. L'avviso indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori

economici, le modalità per comunicare con ICO, i termini per presentare la documentazione richiesta dall'indagine.

3. A conclusione dell'indagine, è compilato un elenco degli operatori interessati alla procedura di selezione e aventi i requisiti. Da tale elenco sono estratti a sorte i 5 operatori da invitare alla procedura per la quale è stata effettuata l'indagine e ad eventuali procedure analoghe che dovessero svolgersi nel corso di un anno, nel rispetto del principio di rotazione.

ART. 9 – LOCAZIONE DI IMMOBILI

1. Per la locazione di immobili, aree e locali, la scelta è effettuata, a prescindere dal valore del relativo contratto, con le modalità di seguito indicate:
 - a. è effettuata un'indagine volta a definire il prezzo medio di mercato degli immobili del tipo richiesto per l'area di interesse. L'indagine può essere svolta sia direttamente che valendosi di agenzie specializzate;
 - b. sul sito internet aziendale è pubblicato, per un minimo di 15 giorni, un avviso che descrive le caratteristiche dell'immobile che si ricerca. La pubblicazione dell'avviso sul sito può essere integrata con la pubblicazione dello stesso a mezzo stampa;
 - c. la scelta del/i candidato/i, con cui instaurare la trattativa commerciale, è effettuata sulla base delle offerte pervenute considerando la loro conformità alle caratteristiche dell'immobile ricercato e la congruenza del canone richiesto rispetto ai prezzi di mercato;
 - d. sono ammessi eventuali scostamenti delle caratteristiche dell'immobile individuato rispetto a quelle definite nell'avviso (ad esempio per area o per tipologia) e del suo canone rispetto al prezzo medio fissato dall'indagine di mercato. Il Consiglio di amministrazione, autorizzando la stipula del contratto di locazione, dà evidenza delle ragioni di tali eventuali scostamenti.
2. La locazione di immobili di enti e società appartenenti al sistema camerale potrà effettuarsi in deroga a quanto prescritto dal precedente comma, previa verifica della congruenza del canone con i prezzi di mercato.

ARTICOLO 10 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato con le modalità indicate all'articolo 32 comma 14 del d.lgs. 50/16. In particolare è ammesso l'acquisto mediante le modalità del commercio elettronico e la stipula mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

ARTICOLO 11 – CONTRATTI APERTI

1. In caso di forniture e servizi ripetitivi per i quali le necessità non siano predeterminabili, il contratto può essere costituito dall'offerta recante il termine di validità dell'offerta, che costituisce vincolo per il fornitore.
2. Una volta stipulato il contratto in una delle forme di cui al precedente articolo 8, ~~il RUP~~, quando ne ricorra la necessità, si procede alle ordinazioni con le modalità stabilite dal contratto, previa autorizzazione del titolare dei poteri di spesa.

ARTICOLO 12 – COLLAUDO

1. Nel caso in cui il contratto preveda il collaudo questo è effettuato alla presenza del Responsabile dell'area competente e dei rappresentanti del fornitore. Del collaudo è redatto verbale redatto e sottoscritto contestualmente dalle parti presenti.
2. In caso di esito negativo, il fornitore effettua gli interventi necessari nel termine fissato in contratto. A seguito di tali interventi il collaudo è effettuato nuovamente secondo le regole fissate per il primo.

ARTICOLO 13– ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

1. L'esecuzione di lavori, forniture e i servizi avviene sotto la sorveglianza del Responsabile dell'area competente che verifica la regolarità della prestazione ed eventualmente segnala al Direttore Generale le circostanze che determinano la sospensione dei pagamenti, l'applicazione di penali e/o il diritto di risolvere il contratto. In ogni caso il Direttore Generale potrà avvalersi di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela della società.

ARTICOLO 14 – PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previa attestazione della regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio da parte del Responsabile dell'area competente.

ARTICOLO 15 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di IC Outsourcing ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione nella sezione Società trasparente del sito di ICO.